



Città di Veroli

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 31 DEL REGISTRO GENERALE	OGGETTO: 25^a EDIZIONE “FASTI VEROLANI – FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI STRADA”, 29, 30 E 31 LUGLIO E 1 E 2 AGOSTO 2026. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 54, COMMA 4 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, PER IL DIVIETO TEMPORANEO DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE, DETENZIONE E CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E IN LATTINE, PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE, NONCHÉ PER IL DIVIETO DI UTILIZZO DI MEZZI FONICI NON AUTORIZZATI.
Data: 27/07/2026	

Il giorno 27/07/2026 nel proprio Ufficio.

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Veroli organizza la manifestazione culturale itinerante denominata “Fasti Verolani – Festival Internazionale del Teatro di Strada”, giunta nell’anno 2026 alla 25^a edizione, in programma nei giorni 29, 30 e 31 luglio e 1 e 2 agosto 2026;

Considerato che la manifestazione costituisce uno degli eventi culturali e turistici di maggiore rilievo del territorio comunale, caratterizzato da un articolato programma di spettacoli dal vivo, performance artistiche, rappresentazioni teatrali, musica, laboratori, animazione e iniziative culturali diffuse, che si svolgono nelle piazze, nei vicoli e negli altri spazi pubblici del centro storico;

Considerato, altresì, che la manifestazione richiama ogni anno un elevato afflusso di visitatori, determinando una straordinaria concentrazione di pubblico nelle aree interessate dagli spettacoli, con significativa presenza di famiglie, minori, artisti, operatori economici e turisti, soprattutto nelle ore serali e notturne;

Rilevato che la particolare conformazione urbanistica del centro storico di Veroli, caratterizzato da vie di limitata ampiezza, piazze, vicoli, scalinate e percorsi pedonali, unitamente alla natura itinerante della manifestazione e alla contemporanea presenza di un numero particolarmente elevato di persone, rende necessario adottare misure temporanee idonee a prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e a garantire il regolare svolgimento della manifestazione, nonché adeguate condizioni di sicurezza, fruibilità e decoro degli spazi pubblici;

Rilevato che, in occasione di manifestazioni caratterizzate da elevata affluenza di pubblico, la vendita, la somministrazione, la detenzione e il consumo di bevande in contenitori di vetro o in lattine determinano un concreto incremento del rischio per la pubblica incolumità, atteso che bottiglie, bicchieri, altri recipienti in vetro e lattine, ove accidentalmente dispersi, infranti, deformati o utilizzati in modo improprio, possono provocare lesioni alle persone, costituire strumenti atti ad offendere, ostacolare il regolare deflusso del pubblico, intralciare gli interventi di emergenza e di soccorso, nonché compromettere le condizioni di sicurezza e di fruibilità degli spazi pubblici interessati dalla manifestazione;

Considerato, altresì, che l'abbandono sul suolo pubblico di contenitori e frammenti di vetro, nonché di lattine, costituisce un ulteriore fattore di rischio per l'incolumità dei cittadini, degli artisti, degli operatori impegnati nell'organizzazione dell'evento e del personale addetto ai servizi di vigilanza, sicurezza e soccorso, oltre a determinare situazioni di degrado urbano incompatibili con il regolare svolgimento della manifestazione;

Ritenuto, pertanto, necessario limitare temporaneamente la vendita per asporto, la somministrazione, la detenzione e il consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine nelle aree e negli orari interessati dalla manifestazione, quale misura preventiva proporzionata e strettamente funzionale alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

Considerato che il consumo di bevande alcoliche e, in misura ancora maggiore, di bevande superalcoliche, nelle ore serali e notturne e in presenza di elevati assembramenti di persone, può favorire alterazioni dello stato psicofisico, riduzione della capacità di autocontrollo, comportamenti aggressivi, molesti o comunque incompatibili con il sereno svolgimento della manifestazione, aumentando il rischio di episodi suscettibili di compromettere la sicurezza pubblica e l'ordinato svolgimento degli eventi programmati;

Ritenuto, conseguentemente, necessario disciplinare, in via temporanea e limitatamente alla durata della manifestazione, la vendita, la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, prevedendo limitazioni differenziate in ragione della diversa gradazione alcolica e della maggiore incidenza che il consumo di bevande superalcoliche può determinare sul rischio di alterazione delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico;

Ritenuto altresì necessario, al fine di evitare turbative, disturbo alla quiete pubblica, interferenze con gli spettacoli programmati e difficoltà nella gestione dei flussi di pubblico, vietare l'utilizzo di apparecchi di amplificazione sonora, megafoni, altoparlanti o altri mezzi fonici non preventivamente autorizzati, fatta salva l'attività dell'organizzazione della manifestazione e dei soggetti istituzionalmente preposti alla sicurezza, al soccorso e alla gestione delle emergenze;

Dato atto che le misure previste dalla presente ordinanza hanno carattere contingibile e temporaneo, risultano circoscritte ai giorni, agli orari e alle aree interessate dallo svolgimento della manifestazione e sono adottate nel rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza, in quanto strettamente finalizzate alla prevenzione dei rischi sopra descritti e alla tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana;

Dato atto, inoltre, che le limitazioni disposte non comportano un divieto generalizzato di esercizio delle attività economiche, ma introducono esclusivamente modalità temporanee di vendita, somministrazione e consumo delle bevande, mediante l'utilizzo di contenitori alternativi al vetro e alle lattine e mediante la regolamentazione degli orari di vendita, somministrazione e consumo delle bevande alcoliche e superalcoliche, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione;

Richiamata la nota della Questura di Frosinone – Ufficio di Gabinetto del 23/07/2019, cat. A4/19 GAB, già posta a fondamento delle precedenti edizioni della manifestazione, con la quale veniva segnalata la necessità di adottare apposita ordinanza sindacale finalizzata alla tutela dell'incolumità pubblica, prevedendo, in particolare, il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, il divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro nel centro storico e la disciplina della vendita e del consumo di bevande alcoliche e superalcoliche;

Richiamate, altresì, le risultanze della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutasi in data 16/07/2026 presso la Prefettura di Frosinone, nell'ambito della quale è stata condivisa la necessità di confermare, anche per l'edizione 2026, le misure organizzative e prescrittive già adottate nelle precedenti edizioni dei "Fasti Verolani", finalizzate alla prevenzione di eventuali eccessi e alla tutela del regolare svolgimento dell'evento;

Visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 689 del codice penale, in materia di somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente;

Vista la legge regionale Lazio 29 novembre 2006, n. 21, recante disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Dato atto che il presente provvedimento con prot.n. 22182 del 24/07/2026 è stato preventivamente comunicato al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54, comma 4, del TUEL;

ORDINA

CHE SIANO RISPETTATE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

Art. 1 – Ambito temporale e territoriale

Nel periodo di svolgimento dei "Fasti Verolani – Festival Internazionale del Teatro di Strada", in programma nei giorni 29, 30 e 31 luglio e 1 e 2 agosto 2026, le prescrizioni della presente ordinanza si applicano nel centro storico del Comune di Veroli e nelle aree limitrofe interessate dalla manifestazione, come individuate nel Piano di safety and security e nella planimetria allegata;

Art. 2 – Divieti per esercenti e operatori

Ai titolari e gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori commerciali su area pubblica autorizzati, agli esercizi commerciali, alle attività artigianali e assimilate, quali, a titolo esemplificativo, enoteche, rosticcerie, pasticcerie, pizzerie, supermercati, gelaterie, esercizi di gastronomia, nonché ai circoli privati e a ogni altra attività comunque abilitata alla vendita o somministrazione di bevande, operanti nelle aree di cui all'art. 1, è fatto divieto:

1. **di vendere per asporto bevande di qualsiasi** genere in bottiglie, bicchieri, lattine o altri contenitori in vetro o metallo, dalle ore 19:00 alle ore 06:00 del giorno successivo;

2. **di somministrare bevande di qualsiasi genere** in bottiglie, bicchieri, lattine o altri contenitori in vetro o metallo destinati al consumo, anche nelle aree esterne autorizzate di pertinenza degli esercizi pubblici, dalle ore 19:00 alle ore 06:00 del giorno successivo;
3. **di vendere e somministrare bevande superalcoliche** dalle ore 23:00 alle ore 06:00 del giorno successivo;
4. **di vendere e somministrare bevande alcoliche** dalle ore 24:00 alle ore 06:00 del giorno successivo.

La somministrazione delle bevande, negli orari e nelle aree interessate dai divieti relativi ai contenitori, dovrà avvenire esclusivamente mediante contenitori non in vetro e non in metallo.

Art. 3 – Divieti per chiunque

A chiunque, nelle aree pubbliche e negli spazi pubblici dati in concessione ricompresi nelle aree di cui all'art. 1, è fatto divieto:

1. **di detenere e consumare bevande di qualsiasi genere** in bottiglie, bicchieri, lattine o altri contenitori in vetro o metallo, dalle ore 19:00 alle ore 06:00 del giorno successivo;
2. **di consumare bevande superalcoliche dalle ore 23:00 alle ore 06:00** del giorno successivo;
3. **di consumare bevande alcoliche dalle ore 24:00 alle ore 06:00** del giorno successivo.

Art. 4 – Divieto di utilizzo di mezzi fonici non autorizzati

Nel medesimo periodo e nelle medesime aree di cui all'art. 1, è fatto divieto di utilizzare apparecchi di amplificazione sonora, megafoni, altoparlanti o altri mezzi fonici non preventivamente autorizzati.

Sono esclusi dal divieto i mezzi fonici utilizzati dall'organizzazione della manifestazione, dalle Forze di Polizia, dalla Polizia Locale, dai servizi di emergenza, dai servizi sanitari, dalla protezione civile e dagli altri soggetti istituzionalmente preposti alla sicurezza, al soccorso e alla gestione dell'evento.

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente ordinanza ai sensi dell'art. 21-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
- la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Veroli e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché la comunicazione della stessa mediante ogni altra forma ritenuta idonea a garantirne la massima diffusione.
- la trasmissione della presente ordinanza, per quanto di competenza:
 - alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone;
 - alla Questura di Frosinone;
 - al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Frosinone;
 - alla Stazione Carabinieri di Veroli;
 - al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone;
 - al Comando della Polizia Locale del Comune di Veroli;
 - agli uffici comunali competenti.

AVVERTE

- La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni di legge, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da euro 25,00 ad euro 500,00.
- Ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, gli organi accertatori procedono, ove ne ricorrano i presupposti, al sequestro cautelare amministrativo dei contenitori in vetro, delle lattine e degli altri oggetti oggetto della violazione, finalizzato all'eventuale confisca.
- La Polizia Locale, le Forze di Polizia dello Stato e tutti gli altri organi cui compete l'espletamento dei servizi di polizia stradale e di pubblica sicurezza sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

COMUNICA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi degli articoli 29 e seguenti del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

In alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO

Dott. Germano Caperna

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio Online dell'Ente e vi resterà affisso ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Veroli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.